

**Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana**

Sede Legale via Sant' Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso



**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**UOC APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI IN  
OUTSOURCING E LOGISTICA**

n. 1001 del 19/11/2024

Il Dirigente Responsabile della UOC APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI IN OUTSOURCING E LOGISTICA, delegato con deliberazione n. 2568 del 29 dicembre 2023 dal Direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, ha adottato la presente determinazione:

**OGGETTO**

SERVIZIO DI LOGISTICA CENTRALIZZATA PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI - CIG 9689212EAC. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

## OGGETTO

SERVIZIO DI LOGISTICA CENTRALIZZATA PER L'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI - CIG 9689212EAC. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

Il Dirigente proponente, Dr.ssa Patrizia Favero, Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, Responsabile del Procedimento, verificata la compatibilità con le norme nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia, relaziona quanto di seguito riportato.

### **Premesso che:**

con Deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 12/01/2024 è stato aggiudicato il “*servizio di logistica centralizzata per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi - Cig 9689212EAC*” alla Plurima Spa di Milano - c.f. e p. Iva: 01698960547 – per l'importo di Euro 7.458.150,00= più Iva al 22%, così suddiviso:

- importo per l'esecuzione del servizio Euro 7.452.000,00= + Iva al 22%;
- importo per oneri per la sicurezza legati al Duvri Euro 6.150,00= + Iva al 22%, corrispondente ad un totale di Euro 9.098.943,00,00=, Iva al 22% compresa;

Il contratto è stato stipulato in data 17/07/2024 ed acquisito agli atti al prot. 134502 del 17/07/2024.

Come stabilito dal contratto e dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'insieme dei servizi in appalto è stato inserito in un quadro organico di progetto che prevedeva un inserimento efficace e progressivo nella realtà organizzativa dell'Azienda Socio-Sanitaria nonché una fuoriuscita controllata e progressiva dell'Aggiudicataria, a fine contratto; sono state previste, pertanto, attività specifiche di “start up/avvio del servizio” e attività specifiche di “fine contratto”.

Durante il periodo di start up - le cui fasi risultano elencate a titolo indicativo e non esaustivo all'art. 19.1 del Capitolato Speciale d'Appalto e sono state, peraltro, oggetto di offerta tecnica da parte dell'Aggiudicataria, in sede di gara – sono stati sottoscritti, tra Azienda Socio-Sanitaria e l'Aggiudicataria, dei verbali di esecuzione parziale per le varie parti del servizio che sono state di volta in volta avviate, fase per fase. Pertanto, è stato contemplato un avvio parziale e graduale dell'esecuzione dei servizi per i quali sia stata consegnata l'esecuzione, previa verifica dell'idoneità degli approntamenti predisposti dall'Aggiudicatario.

Il servizio, quindi, decorre, per il periodo di complessivi 36 mesi, nella sua completa operatività a regime, al termine dell'ultima fase di avvio del servizio, e cioè dalla data dell'ultimo dei verbali di parziale esecuzione dell'ultima parte del servizio consegnato e cioè dal 01/09/2024. Tale data coincide con la data di completa operatività dell'appalto a regime e, quindi, con l'inizio della gestione dell'appalto.

Completato il periodo di start up, come indicato nel contratto ed all'art. 19.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, per i successivi sei (6) mesi, l'appalto si intende conferito a titolo di prova al fine di

consentire all'Azienda Socio-Sanitaria una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario con nota acquisita al protocollo generale dell'Azienda Socio – Sanitaria n. 179218 del 01/10/2024, acquisita agli atti, ha avanzato, tra l'altro, istanza di autorizzazione al subappalto, nel rispetto di quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, delle disposizioni di legge vigenti e della lex specialis di gara, per la Società di seguito indicata:

- Logos Srl con sede legale in 20122 - Milano, Piazza Santo Stefano n. 6, c.f. e p.iva: 04974240261,

trasmettendo la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Come risulta dalla copia del contratto di subappalto i servizi e le attività subappaltate sono:

- *“gestione magazzino e attività connesse”*

per un corrispettivo mensile pari ad Euro 21.200,00=, più Iva al 22%, per il periodo di durata contrattuale di 36 mesi.

Ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto, come precisato nel contratto di subappalto, il valore mensile del corrispettivo fatturato dovrà essere comprovato da documentazione contenente, tra l'altro, la Relazione dettagliata delle attività eseguite dal sub appaltatore nel periodo di riferimento.

Sono state verificate le dichiarazioni rilasciate e le clausole del contratto di subappalto presentati, in adempimento agli obblighi prescritti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare di gara e dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a testo vigente al momento dell'indizione della procedura di gara, all'atto dell'offerta l'Aggiudicatario ha indicato che si sarebbe riservato, in caso di aggiudicazione della procedura, di affidare in subappalto, nel limite massimo previsto dalla legge e in ottemperanza alle prescrizioni del Capitolato, del Disciplinare e dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tutte le attività oggetto dell'appalto a società specializzate in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e rispetto ai quali non sussistano alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i..

Le prestazioni da affidare in subappalto alla Società Logos Srl, per il periodo di 36 mesi, ammontano ad un totale di Euro 763.200,00=, più Iva al 22%, pari al 10,24% dell'importo complessivo contrattuale.

#### **Verificato che:**

- l'Appaltatore, nell'osservanza dell'art. 105 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha espresso in sede di gara l'intenzione di subappaltare i servizi oggetto dell'appalto (come sopra esposto);
- l'Appaltatore ha provveduto a trasmettere il contratto di subappalto nonché la documentazione relativa al subappalto, che contiene, tra l'altro:
  - la clausola contrattuale con la quale le controparti si assumono l'obbligo di tracciare i flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010, sottoscritta dal Subappaltatore;
  - la dichiarazione del Subappaltatore della sussistenza di forme di controllo con l'Appaltatore ex art. 2359 Cod. Civ.. Al proposito, anche verificando i Certificati del Registro delle Imprese, risulta che l'Appaltatore Plurima Spa possiede il 100% del capitale sociale del candidato Subappaltatore Logos Srl e il Sig. Fabio Luppino è Amministratore delegato di entrambe le Società;

- la dichiarazione del Subappaltatore dell'insussistenza delle clausole di esclusione e del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per l'esecuzione dei servizi affidati;
- la dichiarazione/clausola contrattuale del rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e di assolvimento degli obblighi nei confronti degli Enti previdenziali e assistenziali, con indicazione di applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicati alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività;
- la dichiarazione/clausola contrattuale di rispetto delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene dell'ambiente di lavoro;
- la dichiarazione/clausola contrattuale di impegno ad osservare quanto previsto nel documento DUVRI;
- la dichiarazione/clausola contrattuale di osservanza di tutte le norme regolanti l'appalto principale e di accettazione della documentazione di gara dell'Azienda Socio-Sanitaria nonché di quella presentata dall'Appaltatore;
- la clausola contrattuale con la quale le parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare tutte le norme vigenti rilevanti per la corretta gestione del trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR);
- la clausola contrattuale con la quale il Subappaltatore non potrà cedere a terzi, parzialmente o totalmente, né ulteriormente subappaltare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- la dichiarazione del Subappaltatore di essere assicurato con polizza assicurativa per danni derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi.

**Dato atto che:**

- si è provveduto alla verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per l'autorizzazione del subappalto in oggetto;
- i controlli di cui all'art. 80 nei confronti del Subappaltatore sono stati avviati in data 08/10/2024;
- l'Azienda Socio-Sanitaria ha inoltrato alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) richiesta telematica di informazioni, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

Considerato che l'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dispone che decorso il termine di trenta giorni, ovvero, nei casi d'urgenza, immediatamente, dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le Amministrazioni possono procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto, fatta salva la facoltà di revoca o recesso nel caso in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente.

A seguito delle verifiche effettuate dall'U.O.C. Approvvigionamento e gestione dei servizi in outsourcing e logistica, sussistono le condizioni necessarie per l'autorizzazione del subappalto di cui trattasi.

**Visti:**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare l'art. 80, l'art. 83 e l'art. 105;
- il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 8 del 12/01/2024;
- il "*Regolamento concernente la delega di poteri gestionali e la delega di firma ai dirigenti: aggiornamento*", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2568 del 29/12/2023,

che prevede, tra l'altro, delega di funzione con Determinazione dirigenziale per l'autorizzazione di subappalti di forniture di servizi per importi oltre Euro 150.000,00=,

## DETERMINA

- 1) di autorizzare il subappalto -- da eseguirsi nell'ambito dell'appalto per la gestione del "*servizio di logistica centralizzata per l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, Cig 9689212EAC*", nel rispetto di quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, delle disposizioni di legge vigenti e della lex specialis di gara -- a favore della Società Logos Srl, con sede legale in 20122 - Milano, Piazza Santo Stefano n. 6, c.f. e p.iva: 04974240261, per i servizi e le attività di seguito elencate:
  - "*gestione magazzino e attività connesse*",per un corrispettivo mensile pari ad Euro 21.200,00=, più Iva al 22%, per il periodo di durata contrattuale di 36 mesi.

La somma dell'importo affidabile in subappalto a Logos Srl, per il periodo di 36 mesi, è pari ad Euro 763.200,00= più Iva al 22%, pari al 10,24% dell'importo complessivo contrattuale;
- 2) di dare atto che:
  - dovranno essere osservate, sia dall'Appaltatore che dal Subappaltatore, tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare dall'art. 105, previste dalla documentazione di gara e dal contratto;
  - i pagamenti per i servizi prestati in subappalto verranno effettuati dall'Appaltatore al Subappaltatore nelle modalità previste dal relativo contratto di subappalto;
- 3) che l'autorizzazione al subappalto sarà, tra l'altro, revocata:
  - qualora le verifiche sui requisiti di carattere generale non dessero esito regolare;
  - qualora le verifiche sulle informazioni antimafia non dessero esito regolare;
  - in caso di recesso o risoluzione del contratto d'appalto (contratto principale).
- 4) di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Appaltatore;
  - al Subappaltatore;
  - al Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- 5) di dare atto che il presente Provvedimento viene adottato sulla base del "*Regolamento concernente la delega di poteri gestionali e la delega di firma ai dirigenti: aggiornamento*", approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 2568 del 29/12/2023, che prevede, tra l'altro, la delega di funzione, con Determinazione dirigenziale, per l'autorizzazione di subappalti di forniture di servizi per importi oltre Euro 150.000,00=;
- 6) di dichiarare il presente Provvedimento esecutivo dalla data di adozione.

\*\*\*\*\*

*Documento firmato digitalmente e conservato secondo la normativa vigente.*

**II DIRIGENTE RESPONSABILE  
UOC APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DEI SERVIZI IN OUTSOURCING E  
LOGISTICA**

**Favero Patrizia**

---